



ALLEGATO B

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE:

- a) del servizio di assistenza agli alunni diversamente abili frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado presenti sul territorio;***
- b) del servizio di supervisione psicologica degli educatori;***
- c) del servizio di pre scuola;***
- d) del servizio di assistenza e sorveglianza degli alunni delle scuole dell'infanzia e primarie durante il trasporto scolastico;***
- e) del servizio di assistenza domiciliare minori e adulti.***



PERIODO SETTEMBRE 2011 - AGOSTO 2014.

ALLEGATO B

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AI MINORI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO PRESENTI SUL TERRITORIO, DEI SERVIZI DI PRE SCUOLA E ASSISTENZA AL TRASPORTO SCOLASTICO, DEL SERVIZIO DI SUPERVISIONE PSICOLOGICA DEGLI OPERATORI E DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI E ADULTI. PERIODO SETTEMBRE 2011 - AGOSTO 2014.

TITOLO I – OGGETTO ED INDICAZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Costituisce oggetto del presente capitolato la gestione :

- a) del servizio di assistenza agli alunni diversamente abili frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado presenti sul territorio;
- b) del servizio di pre scuola;
- c) del servizio di assistenza e sorveglianza degli alunni delle scuole dell'infanzia e primarie durante il trasporto scolastico;
- d) del servizio di supervisione psicologica degli educatori
- e) del servizio di assistenza domiciliare per minori e adulti in carico ai servizi sociali.

Art. 2 – Durata

1. Il presente appalto avrà la durata di anni tre con decorrenza dal 1/09/2011 al 31/08/2014.

2. Al termine del periodo contrattuale, l'appalto scadrà di pieno diritto, senza bisogno di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora.

3. L'Amministrazione ha la facoltà di prorogare con atto amministrativo dell'organo competente ed alle stesse condizioni contrattuali la durata del contratto per un periodo massimo di un anno. L'aggiudicataria è tenuta, in tal caso, a continuare la gestione alle condizioni stabilite dal contratto scaduto.

Art. 3 – Monte ore

1. Il totale complessivo delle ore da impiegare per l'espletamento dei servizi oggetto del presente capitolato è stimato, per tutta la durata del contratto stesso, come definita all'art. 2, comma 1, in numero **75.385** ore.

Nel caso in cui l'Amministrazione si avvalga della facoltà prevista all'art. 2, comma 3, il totale delle ore relative all'eventuale periodo di proroga è stimato in n. **25.129** per un totale complessivo di n. **100.514**

2. a) servizio di assistenza agli alunni diversamente abili frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado presenti sul territorio

durata contratto: monte ore previsto **47.376**

eventuale proroga: monte ore previsto **15.792**

b) servizio di pre scuola



durata contratto: monte ore previsto **3.501**
eventuale proroga: monte ore previsto **1.167**

c) servizio di assistenza e sorveglianza degli alunni delle scuole dell'infanzia e primarie durante il trasporto scolastico

durata contratto: monte ore previsto **7.356**
eventuale proroga: monte ore **2.452**

d) servizio di supervisione psicologica agli educatori

durata del contratto: monte **240 ore**
eventuale proroga: monte ore **80.**

f) servizio di assistenza domiciliare minori e adulti

durata contratto: monte ore previsto **16.913**
eventuale proroga: **monte ore 5.637**

Tali previsioni e ripartizioni sono meramente indicative e non vincolanti per l'Amministrazione Comunale.

3. Gli uffici competenti provvederanno a comunicare, prima dell'avvio dei servizi di cui all'art. 1, il monte ore previsto per ciascun anno di durata del contratto.

4. Il Comune si riserva la facoltà, previa adozione di specifica determinazione del competente Settore, di aumentare, nel limite del 20%, le ore indicate al 1° comma del presente articolo e l'impresa aggiudicataria si impegna ad espletare il maggior servizio richiesto, fermo restando il corrispettivo di aggiudicazione.

Art. 4 – Importo a base d'asta.

Il valore economico complessivo dell'appalto per il periodo di riferimento (3 anni) è stimato in € 1.592.131,20,10 (un milione cinquecento novantadue mila centotrentuno,20) oltre iva di legge e al netto del ribasso d'asta [€ 21,12 (costo ora) x 75.385 (totale ore)].

Con il corrispettivo offerto, finanziato dai fondi del bilancio comunale, si intendono interamente compensati all'impresa aggiudicataria tutti gli oneri, espressi e non dal capitolato, inerenti e conseguenti ai servizi riferiti all'oggetto dell'appalto in oggetto.

Nel caso in cui l'Amministrazione si avvalga della facoltà prevista all'art. 2, comma 3, il totale complessivo dell'appalto comprensivo dell'eventuale periodo di proroga è stimato in **2.122.855,68 (duemilione centoventidue mila ottocentocinquanta cinque,68) oltre a iva di legge e al netto del ribasso d'asta [€ 21,12 (costo ora) x 100.514 (totale ore)]**

COSTO ORARIO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA

€ 20.86/ ora (iva e costi relativi agli oneri per la sicurezza del personale esclusi)

Analisi del centro di costo

1 costo relativo al personale:	€ 20,14	iva esclusa
2 costi relativi agli oneri per la sicurezza del personale:	€ 0,26	iva esclusa
3 costi produzione del servizio (comprensivi degli		



obblighi previsti dall'artt. 14 e 15 del presente capitolato)
4 Costi vari di gestione
5 Iva (4%)

€ 0,44 iva esclusa
€ 0,28 iva esclusa
€ 0,85

TITOLO II – MODALITA' DI GARA E DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Art. 5 – Modalità di gara e criterio di aggiudicazione

1. L'affidamento dell'appalto sarà effettuato mediante procedura aperta, nelle forme del pubblico incanto ai sensi dell'art. 55 del D.lgs 163/2006 e nelle forme previste dal Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Cernusco sul Naviglio, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 118 del 26/11/2009.

2. L'aggiudicazione dell'appalto sarà effettuata, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006, all'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata sulla base dei seguenti elementi, indicati in ordine decrescente di importanza e dei relativi sub – elementi entrambi corredati dei relativi punteggi e sub – punteggi massimi attribuibili:

A. OFFERTA TECNICA - punti 70

1) Progetto tecnico max punti 38

1.1 Personale max punti 28

1.1.1 Formazione max 18 punti:

- punti 6 per programma formativo del personale;
- punti 1,5 per ogni ora di formazione oltre le 10 stabilite da capitolato (art. 17) per un massimo di 12 punti;

1.1.2 Coordinatore max punti 10 per qualificazioni aggiuntive rispetto a quanto richiesto da capitolato:

- titolo punti 4 per laurea in psicologia, in scienze dell'educazione o discipline equipollenti ex lege;
- esperienza max punti 6 - punti 2 per ogni semestre continuativo di esperienza come coordinatore di servizi in campo socio – educativo per minori ulteriore a quello richiesto da capitolato (art. 16);

1.2 Servizio di pre scuola max punti 10

1.2.1 Coerenza e continuità del progetto nello sviluppo triennale – punti 4;

1.2.2 Finalità e obiettivi del progetto – punti 4;

1.2.3 Previsione di momenti di interazione con i genitori finalizzati alla presentazione delle attività da svolgere (inizio anno scolastico) o svolte (fine anno scolastico) – punti 2;

2) Prestazioni aggiuntive e/o soluzioni migliorative max punti 32

2.1. Supervisione punti 12

2 punti per ogni 10 ore in più di quelle previste dal capitolato (art 3 comma e) fino ad un massimo di 60 ore

2.2. Progetto per la rilevazione della qualità dei servizi (art. 39 capitolato d'appalto)– max punti 4

2.3. Servizio assistenza domiciliare minori e adulti max punti 16

2.3.1 autovettura di proprietà della cooperativa immatricolata dopo il 2009 punti 4

- autovettura dotata di pedana di sollevamento punti 4
- metanizzata e dotata di pedana di sollevamento punti 12



Il punteggio totale attribuito all'OFFERTA TECNICA è dato dalla somma dei punteggi attribuiti alle singole componenti l'offerta tecnica.

Per l'attribuzione dei punteggi sarà assegnato un coefficiente compreso fra 0 e 1, espresso in valori centesimali, con arrotondamento alla seconda cifra decimale più vicina, seguendo la sottosposta equivalenza tra valutazione e coefficiente numerico:

valutazione eccellente	coefficiente	1,00
valutazione molto buono	coefficiente	0,80
valutazione buono	coefficiente	0,60
valutazione sufficiente	coefficiente	0,40
valutazione mediocre	coefficiente	0,20
valutazione insufficiente	coefficiente	0,00

Tali coefficienti attribuiti verranno poi moltiplicati per il punteggio indicato per ogni sottocriterio. Condizione essenziale per l'aggiudicazione è il raggiungimento di un punteggio qualità minimo di 35/70

B. PREZZO - punti 30

Al fine dell'assegnazione del punteggio relativo all'offerta economicamente più vantaggiosa troverà applicazione la seguente formula:

$$E(a) = 30 \times Ra$$

$$R \max$$

Dove

E(a) = punteggio da attribuire all'offerta del ribasso percentuale in esame

30 = massimo punteggio da attribuire

Ra = ribasso percentuale dell'offerta in esame

Rmax = massimo ribasso offerto in termini percentuali

Simulazione

concorrente	Ribasso d'asta	formula	punti
Ditta 1	3%	$\frac{30 \times 3}{3}$	30,00
Ditta 2	2,4%	$\frac{30 \times 2,4}{3}$	24,00
Ditta 3	1%	$\frac{30 \times 1}{3}$	10,00

Art. 6 – Partecipazione alla gara

1. Sono ammesse a partecipare alla gara, purché in possesso dei requisiti richiesti, le Cooperative sociali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 381/91 ed ai Consorzi di cooperative sociali costituiti anch'essi ai sensi della legge 381/91.



2. Per essere ammessi alla gara i concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti indicati nel bando e nel disciplinare di gara, che contengono altresì l'indicazione delle modalità per la presentazione dell'offerta e della documentazione necessaria per partecipare alla gara.

Art. 7 – Cauzione provvisoria

1. Le imprese concorrenti devono corredare la propria offerta con una cauzione provvisoria pari al 2% del valore economico complessivo dell'appalto pari ad € 32.932,00. Da prestarsi sottoforma di cauzione o fidejussione, secondo una delle modalità previste dall'articolo 75 del d.lgs 163/2006.

Detta cauzione, che deve obbligatoriamente avere una validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta deve riportare l'oggetto della gara e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

Ai sensi dell'art 75, comma 7 del D.lgs 163/2006 l'importo della cauzione è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, dagli organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio il concorrente dovrà presentare copia della certificazione di cui sopra.

Tale cauzione provvisoria verrà restituita alle imprese non risultanti aggiudicatari dopo l'aggiudicazione definitiva.

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE SERVIZI

Art. 8 – Servizi di assistenza agli alunni diversamente abili

1. Il servizio consiste nel garantire agli alunni con disabilità fisico e/o psichica certificata dall'autorità competente, frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado di Cernusco sul Naviglio una assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale, nel rispetto delle competenze e della programmazione prevista dagli organi scolastici e nel rispetto dell'attività didattica del personale docente.

Il servizio è finalizzato all'inserimento scolastico del disabile al fine di garantire il diritto allo studio ed evitare gravi forme di emarginazione sociale.

Ai fini dell'erogazione del servizio a favore degli alunni disabili non residenti l'erogazione è subordinata alla stipula di apposita convenzione con il Comune di residenza.

2. Il monte ore per gli alunni verrà stabilito dal Comune in fase di avvio del servizio.

3. Il servizio dovrà puntare a non frantumare l'intervento sul disabile operando in rapporto di collaborazione positiva con le altre strutture operanti nello stesso ambito o sullo stesso soggetto.

A tal fine sono previsti:

- a) incontri per la programmazione;
- b) incontri di supervisione finalizzati a monitorare il progetto individualizzato sul minore.

Art. 9 - Servizio di pre scuola



1. Il servizio di pre scuola, inteso quale attività programmatica precedente le attività didattiche, dovrà garantire, nell'ambito del progetto educativo presentato dall'aggiudicataria, l'assistenza e la sorveglianza degli alunni delle scuole primarie statali di Cernusco sul Naviglio e dovrà essere reso in tutti i giorni di scuola, ad eccezione del giorno di sabato, di norma dalla ore 7.40 alle ore 8.25.
2. Il personale dell'aggiudicataria preposto a tale servizio, dovrà provvedere, presso le scuole interessate:
 - a) ad accogliere gli alunni;
 - b) a custodirli e sorvegliarli per tutta la durata del servizio;
 - c) a svolgere i compiti previsti dal progetto educativo presentato.
3. Il numero di personale addetto al servizio verrà determinato in ragione del numero degli alunni iscritti al servizio di pre scuola, e sarà comunicato prontamente e, in ogni caso, prima dell'inizio dello stesso all'aggiudicataria dall'ufficio Servizi Scolastici.
4. Sono a carico dell'aggiudicataria tutti gli oneri necessari per garantire la corretta realizzazione del progetto presentato, ivi compreso il materiale didattico.

Art. 10 - Servizio di assistenza al trasporto scolastico

1. Il servizio consiste nell'assistenza e sorveglianza degli alunni delle scuole dell'infanzia e primarie di Cernusco sul Naviglio che utilizzano il trasporto scolastico per recarsi a scuola e dovrà essere reso in tutti i giorni di scuola, ad eccezione del giorno di sabato.
2. Il personale della Cooperativa, che sarà di 1 (una) persona per mezzo di trasporto, dovrà provvedere:
 - a) ad accompagnare gli utenti del servizio fino al cancello della scuola;
 - b) a prenderli in consegna al termine dell'orario di lezione, attendendoli al cancello della scuola;
 - c) ad aiutare gli utenti del servizio a prendere posto sul mezzo;
 - d) a custodirli durante il tragitto;
 - e) ad aiutarli a scendere dal mezzo.

In presenza di percorsi scolastici che servono più Istituti le competenze di cui alle lettere a) e b) sono richieste e consentite solo nelle situazioni di avvio o di ultimazione percorso, non potendo l'assistente, in presenza già di utenti a bordo, lasciare incustoditi gli stessi.

Art. 11 – Servizio di supervisione psicologica agli operatori.

La supervisione psicologica agli operatori è fornita, attraverso personale specializzato fornito dall'aggiudicataria. La supervisione psicologica avrà cadenza almeno mensile e verrà comunque attivata su richiesta degli stessi operatori, all'interno del monte ore previsto dall'art. comma e) o dalla proposta fatta in sede di gara dell'aggiudicataria.

Art. 12 - Servizio di assistenza domiciliare minori e adulti

1. Il servizio è rivolto ai minori con difficoltà, ai minori disabili ed alle loro famiglie, nonché agli adulti in difficoltà, residenti nel territorio comunale ed in carico ai servizi sociali. La disciplina del servizio è contenuta in un apposito regolamento comunale.
2. Le prestazioni o gli interventi richiesti sono i seguenti:
 - **Interventi educativi al domicilio** si intendono le attività educative individuali, da attuarsi al domicilio dell'utente. L'intervento è volto a superare situazioni di disagio prodotte da modelli familiari problematici, anche favorendo l'integrazione e l'apprendimento scolastico, nonché l'inserimento in specifiche realtà di socializzazione.
 - **Interventi educativi territoriali** si intendono le attività individuali o di piccolo gruppo, volte alla socializzazione ed al sostegno educativo, che si svolgono sul territorio o presso strutture socio-educative o aggregative.



- **Interventi di supporto nell'attività sportiva** si intendono le attività con le quali si sviluppa insieme all'utente un percorso di carattere ludico-sportivo presso le strutture del territorio svolgendo una funzione di supporto con il personale tecnico specializzato.
 - **Interventi educativi estivi** si intendono le attività organizzate nei mesi estivi capaci di rispondere in modo flessibile alle esigenze dell'utenza. In particolare si tratta di azioni integrative ai progetti ricreativi già in essere sul territorio.
 - **Interventi di supporto alle famiglie** si intendono le attività rivolte alle famiglie a supporto delle competenze genitoriali. Possono configurarsi come interventi individualizzati di accompagnamento e sostegno alla funzione genitoriale o interventi di piccolo gruppo per la promozione del mutuo aiuto.
 - **Interventi di accompagnamento/trasporto ai luoghi di cura e terapia** si intendono le attività volte a garantire l'accesso dell'utente ai luoghi di cura;
 - **Interventi di sollievo** dal carico famigliare per finalità espressamente progettate.
3. Al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di assistenza domiciliare, nonché il raccordo con l'Amministrazione Comunale e con gli altri enti eventualmente coinvolti è prevista l'individuazione all'interno dei Servizi Sociali di un Referente tecnico a cui spetta:
- promuovere piani, programmi e progetti coerenti alle strategie ed agli obiettivi generali determinati dall'Amministrazione Comunale;
 - partecipare alla determinazione, verifica e valutazione dei progetti individualizzati;
 - coordinare le azioni dei Servizi Sociali con l'ufficio Servizi Scolastici del Comune;
 - monitorare il funzionamento del servizio.

4. L'attivazione degli interventi di cui al comma 2 è di competenza dei Servizi Sociali sulla base del P.E.I (Piano Educativo Individualizzato). In particolare è compito del Referente tecnico valutare le ammissioni e le dimissioni.

Gli interventi devono essere garantiti ordinariamente dal lunedì al sabato nelle ore pomeridiane, ed in via eccezionale in altri orari.

Per eventuali prestazioni notturne e festive, ipotizzate in un numero non superiore a 30 negli anni di durata dell'appalto, l'aggiudicataria si impegna a riconoscere agli operatori quanto previsto dal CCNL per le cooperative sociali.

5. A supporto del corretto funzionamento del servizio e dell'efficacia degli interventi e prestazioni richieste dovranno essere previste e garantite inoltre le seguenti attività:

- a) incontri di programmazione;
- b) incontri di Supervisione finalizzati a monitorare il progetto individualizzato sul minore.

Art. 13 – Variazione servizi

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di ridurre o sospendere senza limiti di tempo alcuni servizi oggetto del presente appalto, in presenza di situazioni che non giustifichino il loro prosieguo, senza che ciò comporti alcun riconoscimento economico all'impresa appaltatrice.

Qualora la riduzione del servizio sia di una percentuale superiore al 20% dell'appalto, l'Aggiudicataria potrà avvalersi della facoltà di recesso entro 60 giorni.

Art. 14 Obblighi dell'aggiudicataria

L'aggiudicataria si impegna su eventuale ed espressa richiesta dell'amministrazione comunale all'organizzazione presso le scuole statali di Cernusco sul Naviglio, a partire dall'anno 2012, all'organizzazione dei Centri Diurni Estivi e della Scuola Materna Estiva

La richiesta dovrà pervenire all'aggiudicataria entro il 30 marzo di ogni anno.

I centri avranno durata di 6 settimane con un massimo di 150 bambini.

L'aggiudicataria in caso di richiesta comunale si obbliga alla presentazione del progetto entro il 30 aprile successivo alla richiesta.

Le iscrizioni e la gestione dell'utenza sarà a carico del Comune.



Tale servizio, se attivato, sarà considerato un'estensione del contratto vigente con le medesime modalità e i medesimi compensi dovuti per i servizi del presente capitolato.
La richiesta dell'Amministrazione e la presentazione del progetto da parte dell'aggiudicataria, non vincolano comunque il Comune all'attivazione del servizio stesso.

TITOLO IV – PERSONALE

Art. 15 – Requisiti

1. Per la gestione dei servizi di cui all'art. 1 l'aggiudicataria si avvarrà di personale qualificato che dovrà possedere i seguenti titoli di studio:

- diploma di educatore professionale, oppure
- laurea in scienze dell'educazione, oppure
- laurea in scienza della formazione, oppure
- laurea in pedagogia, oppure
- laurea in psicologia.

In caso di indisponibilità del personale in possesso dei requisiti sopra elencati, è ammesso il ricorso a persone in possesso di diploma quinquennale con esperienza di almeno 18 mesi in campo socio educativo.

2. Con particolare riguardo al personale impiegato per l'espletamento dei servizi di cui all'art. 1 lett. a), b) ed) l'aggiudicataria deve accertare, attraverso accurata scelta, che lo stesso presenti le seguenti caratteristiche:

- capacità di lettura del disagio;
- capacità di lettura delle dinamiche relazionali e di un approccio corretto ad esse nel contesto familiare in cui si opera;
- capacità di relazione in rapporto al gruppo di lavoro, agli operatori ed alla realtà sociale.

Inoltre, in considerazione della specificità di tali servizi, l'aggiudicataria dovrà garantire una organizzazione sufficientemente elastica per coprire le esigenze derivanti dagli utenti. Dovrà essere garantita, nei limiti del possibile, la continuità educativa dell'operatore ed evitare un eccessivo avvicendamento di operatori sull'assistito.

3. Nel reperimento delle risorse di personale l'aggiudicataria si impegna, nel rispetto delle disposizioni contrattuali di lavoro vigenti, ad assumere in via prioritaria il personale attualmente in servizio in possesso dei suddetti requisiti.

Art. 16 – Sostituzioni

1. L'aggiudicataria è tenuta a garantire la sostituzione immediata del personale preposto ai servizi di cui all'art. 1, lett. c) e d), che dovesse risultare assente per qualsiasi motivo. Per i servizi di cui all'art. 1, lett. a), b), l'assenza dovrà essere comunicata agli uffici competenti che decideranno se richiedere o meno la sostituzione. Qualora gli uffici richiedano la sostituzione, l'aggiudicataria è tenuta a garantirla secondo le modalità indicate dagli stessi.

2. L'aggiudicataria altresì è tenuta a sostituire il personale che a insindacabile giudizio del Comune dovesse risultare non idoneo allo svolgimento dei servizi di cui all'art. 1 del presente capitolato.



3. Nel caso in cui la sostituzione comporti una variazione nell'elenco di cui al successivo art. 21, comma 1, l'aggiudicataria dovrà trasmettere l'elenco aggiornato dei nominativi del personale allegando allo stesso i curricula mancanti.

Art. 17 – Coordinatore

1. L'impresa aggiudicataria si impegna, inoltre, ad individuare un responsabile al quale sarà affidato il ruolo di coordinatore del personale e di referente per il Comune.

Il Coordinatore dovrà:

- assolvere compiti riferiti alla gestione funzionale /operativa del personale;
- essere reperibile durante tutto l'orario di svolgimento dei servizi di cui all'art. 1 per qualsiasi problematica dovesse insorgere nella gestione degli stessi;
- garantire la sua presenza, almeno una volta al mese, presso la sede comunale per relazionare sull'andamento dei servizi, al fine di valutare eventuali interventi correttivi e migliorativi.

In particolare per il servizio di cui alla lett. b) dell'art. 1, il Coordinatore svolge il ruolo di interfaccia tra il Comune e le Istituzioni Scolastiche. Ad esso queste ultime dovranno riferirsi per qualsiasi problematica inerente la gestione del personale (definizione orari; modifica orari; sostituzione personale assente, etc.), salva la facoltà del Comune di intervenire nelle specifiche problematiche.

2. Il Coordinatore dovrà essere in possesso del diploma di laurea in materie attinenti l'oggetto del capitolato o di un diploma e di una documentata esperienza di almeno 18 mesi di coordinatore di servizi socio-educativi rivolti ai minori.

Art. 18 – Formazione

1. L'aggiudicataria deve garantire senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione Comunale, adeguati ed idonei interventi formativi, anche diversificati per i servizi di cui all'art. 1, lett. a), b) da concordare con l'Amministrazione Comunale. Per ciascun operatore dovrà garantire un minimo di 10 ore di formazione per ciascun anno di durata del presente capitolato.

2. L'aggiudicataria dovrà presentare entro e non oltre il 15 novembre di ciascun anno di durata del presente capitolato il programma formativo annuale (contenuto; durata ; ore.). Entro un mese dal termine di ciascun intervento formativo l'aggiudicataria dovrà presentare una dettagliata relazione sull'intervento svolto.

Art. 19 – Obblighi del personale

1. Il personale, inoltre, è tenuto al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale, il segreto d'ufficio nonché la tutela della privacy.

2. Il personale è tenuto, altresì, a partecipare agli incontri di programmazione ed agli interventi di cui agli artt. 16 e 17 del presente capitolato.

Art. 20 - Osservanza della Normativa

1. Oltre all'osservanza di tutte le norme specifiche del presente capitolato, l'aggiudicataria si obbliga a garantire al personale utilizzato nell'espletamento del servizio oggetto del capitolato condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi territoriali. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei su indicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione.

L'aggiudicataria è tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione nei confronti del proprio personale di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nonché al versamento dei relativi contributi assistenziali previsti, in materia, dalla normativa in vigore.



L'aggiudicataria si obbliga altresì ad ottemperare a tutta la legislazione vigente in materia di contratti di lavoro, di sicurezza e di igiene del lavoro.

Art. 21 – Ulteriori obblighi dell'aggiudicataria

1. L'aggiudicataria dovrà trasmettere l'elenco dei nominativi del personale assegnato ai servizi di cui all'art. 1, con i relativi curriculum, prima dell'inizio dei suddetti servizi affinché possano essere valutate le capacità del personale individuato a svolgere le mansioni richieste.
2. L'aggiudicataria dovrà dotare il personale preposto al servizio di cui all'art. 1, comma 1, di telefono cellulare al fine di consentire la loro immediata sostituzione in caso di improvvise assenze e ritardi.
3. L'aggiudicataria si obbliga a far redigere al personale preposto ai servizi di cui alla lett. a), b) ed e) dell'art. 1, per ogni anno di durata del presente capitolato, una relazione finale sul caso assegnato. Le relazioni dovranno essere trasmesse agli uffici competenti entro la data stabilita dagli stessi.
4. L'aggiudicataria so obbliga a consegnare al comune contestualmente alle fatture di cui al successivo art.21, i fogli di presenza mensili dei singoli operatori sottoscritti dal referente dell'aggiudicataria.

TITOLO V – ADEMPIMENTI CONTRATTUALI GENERALI

Art. 22 - Pagamenti

1. Il costo orario remunerativo è determinato dall'importo complessivo indicato nell'offerta presentata
2. Il Comune corrisponderà all'impresa aggiudicataria, dietro presentazione di regolari fatture, in rate mensili posticipate, con liquidazione entro i 30 giorni successivi al ricevimento delle fatture al protocollo del comune.. Alle fatture dovranno essere allegati, quali parti integranti e sostanziali, i fogli di presenza mensili dei singoli operatori sottoscritti dal referente dell'aggiudicataria di cui all'art. 20 e vistati dal coordinatore comunale.
I corrispettivi mensili vengono fatturati in ragione delle ore effettivamente prestate e del costo orario secondo le modalità di cui al precedente punto 1.
3. Con il corrispettivo di cui al comma 1, si intendono interamente compensati dal Comune tutti i costi, nessuno escluso, che l'impresa aggiudicataria sosterrà per il corretto espletamento dei servizi. Fanno eccezione le eventuali maggiori spese annue destinate alle spese per materiali di consumo e di piccole attrezzature di cui al precedente art. 15.

Art. 23 - Adeguamento del corrispettivo

1. Il prezzo dell'appalto, quale risulterà in sede di aggiudicazione si intende imm modificabile nel primo anno di durata del presente contratto e sarà assoggettato a revisione annua, secondo quanto disposto dall'art. 115 del dlgs 163/2006. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell'acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all'articolo 7, Dlgs 115/2006 comma 4, lettera c) e comma 5. In mancanza, come base di calcolo per operare la revisione si terrà conto della variazione percentuale dell'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
2. L'aggiudicataria ai fini dell'attivazione della procedura di cui al precedente comma dovrà inoltrare apposita richiesta scritta entro il mese successivo a quello di conclusione del periodo annuale e il nuovo prezzo decorrerà dalla data della scadenza annuale. La mancata richiesta entro i termini indicati si intenderà come conferma dei prezzi in vigore.

Art. 24 - Sospensione dei pagamenti

1. L'Amministrazione, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, il pagamento all'impresa aggiudicataria se le verranno contestate, nelle more del pagamento, inadempienze nella esecuzione di procedure o nelle prestazioni di servizi, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali. L'aggiudicataria, per le sospensioni di cui sopra, non può opporre eccezioni all'Amministrazione Comunale, né il titolo al risarcimento danni.

Art. 25 - Stipulazione del contratto

1. L'impresa aggiudicataria si obbliga a stipulare il contratto alla data che sarà comunicata dal competente ufficio comunale previo versamento delle spese inerenti e conseguenti al contratto stesso, ad esclusione di quelle che la legge pone a carico dell'Amministrazione.

Le prestazioni aggiuntive e/o le soluzioni migliorative proposte dall'impresa aggiudicataria in sede di gara costituiscono obblighi contrattuali e vanno ad integrare il presente capitolato.

2. Alla data fissata dal competente ufficio comunale l'impresa aggiudicataria dovrà produrre:

- a) idonea documentazione attestante il versamento delle spese di cui al precedente comma 1;
- b) idonea documentazione attestante il versamento del deposito cauzionale definitivo di cui al successivo art. 26 del presente capitolato;
- c) polizza RTC/RCO di cui al successivo art. 27 del presente capitolato.

3. Nel caso in cui l'impresa non stipuli e/o non versi le spese inerenti al contratto nel termine fissato, o qualora non provveda in modo conforme agli adempimenti ed alla consegna della documentazione prevista al comma 2 del presente articolo, l'Amministrazione può unilateralmente con proprio provvedimento amministrativo e senza bisogno di messa in mora, dichiarare la decadenza dell'aggiudicazione e porre a carico dell'impresa stessa le ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente. L'Amministrazione Comunale in tal caso procederà, comunque, ad incamerare la cauzione provvisoria.

4. L'Impresa aggiudicataria si impegna ad eseguire il presente appalto a partire dalla comunicazione da parte del competente Dirigente dell'aggiudicazione definitiva, anche nelle more del perfezionamento dei documenti contrattuali.

Art. 26 – Cauzione definitiva

1. L'Impresa Aggiudicataria è tenuta, in sede di stipula del contratto, a trasformare il deposito provvisorio costituito in sede di gara in un deposito cauzionale definitivo pari al 5% dell'importo netto di aggiudicazione.

La finalità della cauzione è quella di garantire l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente capitolato, l'eventuale risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere in corso di esecuzione dell'appalto a causa dell'inadempimento delle obbligazioni o cattiva esecuzione dei servizi da parte dell'impresa aggiudicataria.

L'Impresa aggiudicataria è tenuta a reintegrare la cauzione nei casi in cui l'Amministrazione operi sulla stessa dei prelevamenti per fatti connessi con l'aggiudicazione del contratto.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto. Lo svincolo verrà autorizzato con apposito atto formale.

2. In caso di risoluzione del contratto per causa imputabile all'impresa aggiudicataria, questa incorrerà automaticamente nella perdita della cauzione che verrà incamerata dall'Amministrazione Comunale.



3. La cauzione potrà essere prestata a mezzo di fideiussione bancaria oppure con polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate.

Art. 27 - Polizza assicurativa

1. L'Impresa aggiudicataria si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivantegli ai sensi di legge in seguito all'espletamento di quanto richiesto dal presente capitolato.

2. L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere agli utenti durante l'esecuzione dei servizi.

3. L'impresa aggiudicataria assumerà a proprio carico l'onere di garantire l'Amministrazione Comunale da ogni azione che possa essere intentata nei confronti della stessa Amministrazione per infortuni o danni arrecati a terzi o a dipendenti, in relazione allo svolgimento del servizio.

A tale scopo l'Impresa aggiudicataria si impegna a consegnare all'Amministrazione Comunale, in sede di stipula del contratto, una polizza RCT stipulata con una primaria Compagnia di Assicurazione nella quale venga indicato che l'Amministrazione Comunale debba essere considerata "terza" a tutti gli effetti. La polizza assicurativa dovrà essere prestata con un massimale per sinistro e condizioni normative adeguate all'attività oggetto dell'appalto.

4. L'Amministrazione Comunale è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'impresa aggiudicataria durante l'esecuzione dei servizi. A tale riguardo dovrà essere stipulata una polizza RCO con un massimale per sinistro e condizioni normative adeguate all'attività oggetto dell'appalto. L'affidataria, inoltre, garantirà la copertura assicurativa dei propri operatori in relazione al servizio prestato, sia durante lo svolgimento dell'attività professionale che durante i percorsi necessari allo svolgimento del lavoro.

5. Copia delle polizze dovrà essere consegnata all'Amministrazione Comunale al momento della firma del contratto. Qualora le polizze, a seguito di verifiche d'ufficio, non dovessero risultare adeguate all'attività oggetto dell'appalto ed a quanto disposto dal presente articolo, l'impresa aggiudicataria è tenuta a renderle conformi a quanto richiesto dall'Amministrazione Comunale.

La mancata presentazione delle polizze nonché il mancato adeguamento entro i termini stabiliti comporta la decadenza dell'aggiudicazione.

TITOLO VI – CONTENZIOSO E NORME FINALI

Art. 28 – Controlli

1. L'Amministrazione potrà in ogni momento, senza preavviso e con ogni mezzo, controllare e verificare il corretto espletamento dei servizi e l'ottemperanza di tutte le norme previste nel presente capitolato. Verificandosi inadempienze, il Comune potrà darne contestazione formale entro il termine di 30 giorni a decorrere dal rilievo delle stesse.

Art. 29 - Penalità

1. L'aggiudicataria ove non attenda agli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente contratto, è tenuta al pagamento di una penalità variante da € 100,00= a € 1.600,00= in rapporto alla gravità dell'inadempienza e della recidività.

In particolare l'aggiudicataria è soggetta a penalità:

- a) in caso di mancato invio entro i termini della documentazione di cui all'art. 20, comma 1°;
- b) in caso di violazione dell'obbligo di cui all'art. 15, comma 3;
- c) in caso di mancata sostituzione del personale assente che comporti una interruzione temporanea e non reiterata dei singoli servizi di cui all'art. 1 del presente contratto;



- d) in caso di recidiva di cui al precedente punto c);
- e) in caso di violazione degli obblighi di cui all'art. 19 del presente contratto;
- f) in caso di violazione degli obblighi di cui all'art. 26 del presente contratto;
- g) in caso di mancato invio entro i termini del programma annuale di formazione;
- h) nel caso di mancata esecuzione del programma annuale di formazione comunicato;
- i) in caso di mancato rispetto delle condizioni migliorative presentate in fase di gara che costituiscono modifica degli obblighi del presente capitolato;
- j) in caso di mancata produzione della documentazione di cui all'art. 36, comma 1.

Nelle ipotesi di cui alla lettera d), e), f), ed i), del presente articolo l'Amministrazione si riserva la facoltà di optare per la risoluzione del contratto.

Art. 30 - Modalità di applicazione della penalità

1. L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da contestazione formale dell'inadempienza a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento con la quale si inviterà l'impresa aggiudicataria a formulare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 15 giorni dal ricevimento della contestazione. Nel caso in cui l'aggiudicataria non vi provveda entro il termine stabilito o fornisca elementi giudicati inidonei a giustificare le inadempienze si provvederà all'applicazione della penalità.

2. Si procederà al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del primo mese utile dopo l'adozione del provvedimento e previa emissione da parte della Cooperativa di apposita nota di credito di ammontare pari all'importo dovuto a titolo di penale. La liquidazione del corrispettivo, decurtato dell'importo della penale, rimane subordinata al ricevimento della nota di credito. Le ritenute potranno essere in subordine applicate mediante incameramento della cauzione per l'ammontare corrispondente a quello della penalità. In tali casi l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere all'integrazione dell'importo della cauzione entro 20 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta ritenuta.

3. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere al recupero coattivo della somma dovuta.

Art. 31 - Risoluzione anticipata del contratto

1. Le parti convengono che, oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, le seguenti ipotesi:

- a) per motivi di pubblico interesse;
- b) per abbandono di uno dei servizi di cui all'art. 1 del presente capitolato, salvo che per forza maggiore;
- c) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- d) in caso di cessione dell'azienda, di cessione di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicataria;
- e) nei casi di cessione di contratto;
- f) in caso di subappalto;
- g) in caso di accertate violazioni dei diritti degli utenti e di pratiche lesive della libertà e della dignità personale;
- h) nell'ipotesi di cui all'art. 28, lett. d), e), f) ed i).

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione comunale in forma di lettera raccomandata di volersi avvalere della clausola risolutiva.



2. L'aggiudicataria può chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire il contratto, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa, secondo quanto dispone l'art. 1672 del c.c.

Art. 32 - Modalità del provvedimento di risoluzione

1. La risoluzione del contratto viene disposta con apposito atto. Della emissione di tale provvedimento è data comunicazione all'affidatario con comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 33 - Effetti della risoluzione

1. Con la risoluzione del contratto sorge nell'Amministrazione il diritto di affidare a terzi il servizio, in danno all'affidatario inadempiente.

All'affidatario inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione Comunale rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'affidatario.

2. Nel caso in cui la risoluzione del contratto sia richiesta dall'Impresa aggiudicataria, alla stessa viene riconosciuto il pagamento delle prestazioni fino a quel momento maturate e del deposito cauzionale.

Art. 34 - Recesso

1. In qualunque momento dell'esecuzione, l'Amministrazione Comunale può recedere unilateralmente dal contratto, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 c.c., tenendo indenne l'Impresa Aggiudicataria delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno. L'Amministrazione Comunale dovrà darne motivato preavviso 15 giorni prima con lettera raccomandata con A/R.

Art. 35 – Tutela della privacy

1. Ai sensi della legge 675/96, il Comune di Cernusco sul Naviglio, titolare del trattamento dei dati personali e dei dati particolari relativi ai minori e alle rispettive famiglie, designa l'impresa aggiudicataria responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente acquisirà.

2. L'aggiudicataria procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dall'Amministrazione, in particolare l'Aggiudicataria:

- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato;
- l'autorizzazione al trattamento deve essere limitata ai soli dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per l'organizzazione dei servizi, limitatamente alle operazioni indispensabili per la tutela e l'incolumità fisica dei minori;
- non potrà comunicare a terzi né diffondere i dati in suo possesso;
- non potrà conservare i dati in suo possesso successivamente alla scadenza del contratto d'appalto;
- tutti i dati, i documenti, gli atti in suo possesso dovranno essere restituiti agli uffici competenti entro il termine perentorio di dieci giorni dalla scadenza contrattuale;
- dovrà adottare misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso secondo quanto previsto dal D.P.R. 318/89.

Art. 36 – Sicurezza (D. Lgs. n. 81/2008 Testo Unico della Sicurezza, integrato con il D.lgs 106/2009).

1. L'aggiudicataria dovrà presentare un'autocertificazione nella quale si attesta di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro propedeutici all'avvio dei servizi oggetto dell'appalto.
2. L'aggiudicataria è tenuta al pieno e totale rispetto della normativa in materia di "miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori" – D.Lgs 81/2008 (e successive integrazioni)- ed indica il proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione che si dovrà coordinare con quello dell'Amministrazione.
3. L'aggiudicataria è tenuta inoltre alla redazione ed aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, previsto ai sensi dell'art. 26, D.Lgs. n. 81/2008 con particolare riferimento ai rischi specifici relativi alle attività oggetto dell'appalto, ed a fornire ai propri lavoratori, inseriti nei servizi oggetto del presente capitolato, i necessari dispositivi di protezione individuale nonché adeguata formazione, informazione ed addestramento.
4. L'aggiudicataria dovrà fornire all'Amministrazione i certificati di idoneità alla mansione del personale impiegato, anche per quello straordinariamente utilizzato per le sostituzioni.

Art. 37 – Oneri dell'aggiudicataria

1. L'aggiudicataria su richiesta dell'Amministrazione Comunale dovrà:
 - a. fornire la documentazione attestante i requisiti professionali ed i titoli posseduti dagli operatori;
 - b. fornire elenco del personale, distinto per servizio, con la precisazione della qualifica e del livello;
 - c. fornire tabella analitica comprovante le voci di costo considerate all'interno del prezzo offerto;
 - d. comunicare la retribuzione corrisposta agli operatori sia al netto che al lordo dei vari oneri;
 - e. fornire copia del contratto del lavoro del settore applicato ai propri operatori.

Art. 38 - Oneri a carico del Comune

1. Il personale preposto ai servizi di cui alle lettere a) e b) dell' articolo 1, qualora l'assistenza al pasto degli alunni sia prevista nelle modalità d'intervento sul minore avranno diritto ad usufruire del servizio di ristorazione senza oneri per l'aggiudicataria.

Art. 39 - Rilevazione qualità del servizio.

1. L'aggiudicataria è tenuta a rilevare almeno annualmente la qualità dei seguenti servizi:
 - servizio di pre scuola;
 - servizio di assistenza e sorveglianza degli alunni delle scuole dell'infanzia e primarie durante il trasporto scolastico;

La qualità dei servizi sopra descritti, dovrà essere rilevata attraverso analisi di customer satisfaction eseguita da enti certificati, presso le agenzie educative e gli educatori preposti ai servizi stessi.

Art. 40 – Sciopero

1. I servizi oggetto del presente capitolato sono da considerarsi, a tutti gli effetti, servizi pubblici e per nessuna ragione essi potranno essere sospesi o abbandonati, salvo per scioperi o per altri casi di forza maggiore.

In caso di sciopero l'affidataria è tenuta a dare comunicazione dell'avvenuta proclamazione dello sciopero all'ente interessato, con preavviso non inferiore a 10 giorni, precisando, in particolare, la durata dell'astensione dal lavoro, le modalità di attuazione e le motivazioni dell'astensione dal lavoro.

In ogni caso l'aggiudicataria deve assicurare i servizi minimi essenziali definiti dagli accordi aziendali.

Art. 41 - Disposizioni finali



Città di
CERNUSCO
SUL NAVIGLIO
Provincia di Milano

Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2
Telefono 02.92.781
Fax 02.92.78.237
C.A.P. 20063
e Fiscale e Partita Iva 01217430154

1. Per quanto non previsto nel presente capitolato ed a completamento delle disposizioni in esso contenute si rinvia alla normativa vigente.